



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
109	17/06/2025	5017	07

Oggetto:

Ditta INDUSTRIA LAVORAZIONI INERTI SRL in sigla "G.V.LA.IN.SRL" con impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Alife – Presa d'atto di una variante non sostanziale per l'adeguamento al D.M. 69/2018 e al D.M. 127/2024

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art.208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019, che ha modificato la n.386/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- la DGR n. 223/2019 sono state approvate le linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antiincendio;
- con D.D. n. 260 del 21/12/2021 è stata rilasciata in favore della ditta INDUSTRIA LAVORAZIONI INERTI SRL in sigla "G.V.LA.IN.SRL" – P. IVA 03178640612 - l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera, da ubicare nel Comune di Alife alla via Poste snc, su un'area di circa 13.073 mq censita catastalmente al Fg. 47 P.Ile 5106-5063-5142-5051-5144;
- con D.D. n. 233 del 30/11/2023 si è preso atto di una variante non sostanziale consistente unicamente nell'inserimento del codice EER 191209;
- con D.D. n. 142 del 24/07/2024 si è avuta la rettifica del D.D. n. 260/2021 e del D.D. n. 233/2023;

Considerato che

- la ditta ha depositato istanza acquisita al prot. n. 0220445 del 05/05/2025 per la presa d'atto di una variante non sostanziale per l'adeguamento al D.M. 69/2018 e al D.M. 127/2024 di seguito specificata, allegando la documentazione di cui alla DGR 8/2019;
- la UOD 501707, con nota prot. reg. n. 0225573 del 07/05/2025, chiedeva in merito un parere tecnico al Dipartimento ARPAC di Caserta;
- il Dipartimento ARPAC di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0294107 del 12/06/2025, rilasciava il parere tecnico n. 24/NB/25, con il quale esprimeva parere favorevole con prescrizioni;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la presa d'atto della variante non sostanziale richiesta dalla ditta per l'adeguamento al D.M. 69/2018 e al D.M. 127/2024.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti il DLgs 152/2006 e smi; la DGR 8/2019; la Legge 241/1990 e smi; il D.M. 69/2018; il D.M. 127/2024 Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gian Luca Di Fraia che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

1. di PRENDERE ATTO della variante non sostanziale per l'adeguamento al D.M. 69/2018 e al D.M. 127/2024 a favore della ditta INDUSTRIA LAVORAZIONI INERTI SRL in sigla "G.V.LA.IN.SRL" – P. IVA 03178640612– con sede legale nel Comune di Alife (CE), in via Conca d'Oro n.14, iscritta alla CCIAA di Caserta al REA n. 1224100, legalmente rappresentata dal sig. *****OMISSIS***** per l'impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Alife (CE), in Zona ASI, alla via Poste SNC, come dettagliatamente descritta in relazione tecnica e nell'elaborato grafico agli atti a firma dell'Ing. Di Cerbo Marianonietta consistente in:
 - a) Adeguamento al D.M. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" del D.D. n. 102 del 24/05/2024;
 - b) Adeguamento al D.M. 127 del 28/06/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", del D.D. n. 102 del 24/05/2024.

Con le seguenti prescrizioni:

1. per la produzione di aggregati recuperati, l'azienda è tenuta a rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nel D.M. 127/2024;

2. gli aggregati riciclati, per essere immessi sul mercato, devono essere qualificati mediante marcatura CE ai sensi del regolamento 305/2011/UE e del D.lgs. 106/2017, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia.
3. gli aggregati riciclati devono rispettare i requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche, in funzione degli utilizzi previsti, come disposto dal D.M. 127/2024, nonché, come requisito ambientale, devono rispettare i limiti di cui al D.M. 127/2024;
4. le verifiche prestazionali ed ambientali vanno effettuate per ogni lotto chiuso e prodotto. Il campionamento dovrà avvenire seguendo quanto previsto dal D.M. 127/2024;
5. per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, l'azienda è tenuta a rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nel D.M. 69/2018;
6. i granulati di conglomerato bituminoso, per essere immessi sul mercato, devono essere qualificati mediante marcatura CE, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia;
7. il granulato di conglomerato bituminoso deve rispettare i requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche, in funzione degli utilizzi previsti, come disposto dal D.M. 69/2018, nonché, come requisito ambientale, deve rispettare i limiti di cui al D.M. 69/2018;
8. le verifiche prestazionali ed ambientali vanno effettuate per ogni lotto chiuso e prodotto. Il campionamento dovrà avvenire seguendo quanto previsto dal D.M. 69/2018;
9. i lotti di materiale finito (aggregati recuperati e granulato di conglomerato bituminoso) devono essere avviati all'utilizzo entro 24 mesi. In caso di mancato utilizzo entro tale termine, le analisi relative al Test di Cessione dovranno essere ripetute per i parametri pH, COD, NO3 e SO4 ed emessa nuova dichiarazione di conformità;
10. impedire l'accidentale miscelazione dei rifiuti in ingresso con le materie prodotte – EoW;
11. i diversi lotti di End of Waste devono essere separati mediante pareti divisorie in new jersey ed identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto, le tonnellate del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità;
12. deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale che preveda, altresì, la produzione e la conservazione di una documentazione, firmata dal Legale Rappresentante, ove si riporti il quantitativo (in tonnellate) di lotto prodotto, il numero e l'anno di riferimento nonché lo specifico utilizzo cui è destinato il lotto;
13. le caratteristiche dei materiali ottenuti dal processo di recupero dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, diversamente dovranno essere considerati e gestiti come rifiuti in ossequio alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del citato Decreto legislativo;
14. l'azienda deve dotarsi di sistema di gestione (ivi compreso di istruzioni e procedure operative) idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui ai D.M. 69/2018 e al D.M. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio;

Tale variazione non comporta modifiche ai quantitativi totali istantanei ed annuali autorizzati. **FERMO IL RESTO.**

2. **di DARE ATTO CHE** il legale rappresentante della ditta ed il Tecnico Progettista sono responsabili di quanto dichiarato nell'istanza e riportato nella relazione tecnica e negli elaborati allegati
3. **di RICHIAMARE** i precedenti Decreti Dirigenziali, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate in capo alla responsabilità della ditta.
4. **di SPECIFICARE che:**
 - nell'impianto può essere svolta attività di gestione rifiuti non pericolosi mediante operazioni R13-R12-R5;
 - nell'impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 700 t di rifiuti non pericolosi (in operazione R13-R12) e non possono essere trattati più di 200 t/g (in operazione R5) di rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto dei limiti temporali stabili;
 - la ditta potrà effettuare le operazioni per le tipologie ed i quantitativi di rifiuti riportati nella seguente tabella pari a 60.000 t/a in operazione R13-R12-R5:

TABELLA RIFIUTI NON PERICOLOSI

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	QUANTITA'	
			(t/g)	(t/anno)
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13-R12	700 di cui 200 in R5	60.000
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R12-R5		
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R12-R5		
10 12 06	stampi di scarto	R13-R12-R5		
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-R12-R5		
17 01 01	cemento	R13-R12-R5		
17 01 02	mattoni	R13-R12-R5		
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13-R12-R5		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13-R12-R5		
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-R12-R5		
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13-R12-R5		
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13-R12-R5		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13-R12		
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13-R12-R5		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-R12-R5		

5. di SPECIFICARE CHE;

- lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa vigente;
- il deposito e la movimentazione dei lotti degli inerti recuperati devono essere eseguiti senza miscelazione tra gli stessi secondo le specifiche tecniche previsti dagli scopi specifici di cui all'Allegato 2 del D.M. 127/24;
- con riferimento alla normativa di settore per l'End of Waste dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, destinati alla produzione di aggregato riciclato, la Ditta è tenuta all'ottemperanza del decreto n.127 del 28/06/2024, in vigore dal 26/09/2024 che abroga, da tale data, il Decreto Ministeriale n.152/2022, rinviando al rispetto degli Allegati, tabelle, verifiche, procedure analitiche e prestazionali da seguire riportati nel suddetto Decreto n.127/2024;
- per quanto concerne i rifiuti con codice E.E.R. 170504, non devono provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica come indicato dall'art. 3 lettera a del D.M. 127/2024;

- per quanto concerne il rifiuto EER 170302

6. di PRECISARE CHE:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali

7. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

8. di INVIARE copia, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Alife, ASL/CE UOPC di Alife, VV.FF. di Caserta, Consorzio ASI di Caserta, Ente d'Ambito di Caserta, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e Provincia di Caserta.

9. di INVIARE copia, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.

10. di INVIARE copia, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali.

11. di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale – Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

12. di INVIARE copia alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA